

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Saggi



### PRESCRIZIONE DEL REATO: PRINCIPI COSTITUZIONALI, PATOLOGIE E RECENTI RIFORME

Antonio Cavaliere

#### Abstract

[Statute of limitations: constitutional principles, pathologies and recent reforms]  
This paper concerns the ‘statute of limitations’ rules in Italian criminal law. It aims to show the connection between the legal rules and some constitutional principles of punishment and criminal procedure. Further, it analyses the most important factors that cause the malfunction of those rules and it criticizes the recent reform acts 2017 and 2019.

#### Key Words:

Statute of limitations, Criminal law and procedure, Function of Punishment, Reform, Criminal code

Vol. 8 (2021)





# Prescrizione del reato: principi costituzionali, patologie e recenti riforme

Antonio Cavaliere\*

## 1. Una premessa di metodo

Le discussioni degli ultimi anni intorno alla prescrizione del reato hanno ormai condotto all'emersione dei principali argomenti a sostegno delle diverse tesi prospettate. E tuttavia, si tratta di una disputa non sopita; anche perché i problemi da cui nasce sono ben lontani dall'essere risolti.

Nel mio modesto contributo in onore dell'illustre *Jubilar* Lucio Monaco – sempreverde esponente della Scuola napoletana, verso il quale nutro affetto e stima profondi – cercherò di sviluppare qualche considerazione in tema di prescrizione orientata ai principî costituzionali; nella convinzione che il riferimento a tali principî, secondo un metodo teleologico, debba incidere sulla conformazione concreta degli istituti. E ciò sia attraverso l'interpretazione, che dev'essere conforme alla Costituzione e dalla quale possono anche risultare profili di illegittimità costituzionale della disciplina vigente; sia in una prospettiva *de lege ferenda*.

Una tale opzione metodologica risulta, peraltro, vincolata in un ordinamento costituzionale come il nostro. Ciò non significa pervenire ad eccessi deduttivistici, nel senso di ritenere che una determinata e dettagliata disciplina della prescrizione del reato possa logicamente ricavarsi dalla Costituzione e considerarsi l'unica legittima; ma comporta che si riconosca il ruolo sia di fondamento, che di limite, che i principî costituzionali possono e debbono svolgere in rapporto alla prescrizione. Ruolo testimoniato dall'arcinota vicenda giudiziaria relativa al caso Taricco.

## 2. Prescrizione e principî

Sono numerosi i principî costituzionali richiamabili in materia di prescrizione del reato. Essi concorrono a definire una *ratio* complessa di tale istituto, che deve tener conto di

---

\* Antonio Cavaliere è Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il presente lavoro è destinato agli scritti in onore di Lucio Monaco.

Indirizzo mail: antonio.cavaliere2@unina.it

principi relativi sia al diritto penale sostanziale che al diritto processuale penale. *In subiecta materia*, come pure in generale, risulta fuorviante una visione separata dei due ambiti e necessaria, invece, una visione da *gesamte Strafrechtswissenschaft*.

Nel dibattito degli ultimi trent'anni intorno alla prescrizione, essa è stata da taluni presentata come un male, una "mannaia", negandone qualunque utile funzione costituzionale. A mio avviso, una tale visione confonde l'istituto della prescrizione in quanto tale con una patologia che dipende, da un lato, da una particolare disciplina della prescrizione, dall'altro – e probabilmente ancor di più – dal sistema complessivo in cui tale disciplina si inserisce, come cercherò di motivare più avanti. Ma basta provare ad ipotizzare per un istante un sistema penale in cui la prescrizione del reato non esista affatto, per rendersi conto che si tratta di un istituto necessario: in un tale sistema, ad esempio, chiunque potrebbe essere processato e punito dopo cinquant'anni per un furto lieve commesso da ragazzino. Che senso avrebbe ciò, dal punto di vista di una qualsiasi funzione costituzionalmente legittima della pena? Dunque, anche la più pessimistica delle valutazioni intorno alla patologia dell'attuale funzionamento dell'istituto della prescrizione non può comportare che l'istituto in sé non possa svolgere utilmente funzioni di rango costituzionale.

Com'è noto, è stata la stessa Corte costituzionale a riconoscere, con un orientamento consolidato, la *ratio* di diritto penale sostanziale della prescrizione del reato e, conseguentemente, a ricondurla all'ambito di applicazione del principio di legalità di cui all'art. 25 co. 2 Cost.; principio che – è bene ricordarlo sempre – ha un rango sovraordinato rispetto all'art. 7 CEDU ed una portata più ampia di quest'ultimo, in quanto comprende i corollari della riserva di legge, della determinatezza legale e del divieto di analogia. Certo, parte della dottrina ha posto condivisibilmente in evidenza come anche partendo dall'idea di un fondamento processuale della prescrizione possa affermarsi l'irretroattività di una disciplina sfavorevole della stessa. Ma, per un verso, il percorso argomentativo e le implicazioni di una tale legalità processuale appaiono meno consolidati; per altro verso, l'idea di un fondamento di diritto penale sostanziale dell'istituto, seppure concorrente con una *ratio* processualpenalistica, fa sì che ad esso debbano applicarsi le garanzie costituzionali del diritto sostanziale e, dunque, la stretta legalità con tutti i suoi corollari.

Ebbene, a mio parere è fondata l'opinione prevalente in dottrina, secondo cui il fondamento dell'istituto della prescrizione del reato risiede, sul piano del diritto sostanziale e salvo quanto dirò in seguito in rapporto al piano processuale, nelle funzioni costituzionalmente sancite della pena – sia quella generalpreventiva che quella rieducativa – e nel principio della responsabilità personale di cui all'art. 27 co. 1 Cost. Inoltre, la disciplina della prescrizione dev'essere orientata al rispetto di esigenze di eguaglianza, proporzione e ragionevolezza, anch'esse di rango costituzionale.

## **2.1. Prevenzione generale**

Sicuramente il fondamento più condiviso della prescrizione del reato risiede nell'idea della prevenzione generale; o più precisamente nel venir meno di esigenze generalpreventive per effetto del decorso del tempo. Non appare inutile ricordare che si è rinvenuto il fondamento costituzionale della prevenzione generale nell'art. 2 Cost.: il diritto penale è uno degli strumenti della tutela dei diritti fondamentali della persona. Esso deve dunque garantire la tutela di beni giuridici mediante sanzioni efficaci. E queste sono tali se sono 'pronte': la prontezza delle pene di beccariana memoria è condizione della loro efficacia, in particolare *sub specie* orientamento dei consociati. Un intervento punitivo pronto è in

grado di produrre quell'effetto di pacificazione sociale che rientra, com'è noto, nel concetto di prevenzione generale positiva.

Specularmente, il decorso del tempo affievolisce le istanze di prevenzione generale, in misura inversamente proporzionale alla gravità del fatto: più il fatto è lieve, più la collettività, con il passar del tempo, perde interesse alla sua punizione. Il principio costituzionale di proporzione, di cui all'art. 3 Cost., sta a fondamento di una disciplina della prescrizione del reato in cui il tempo dell'estinzione della punibilità sia commisurato alla gravità del fatto. Ancora una volta, fu già Beccaria ad affermare che l'interesse della collettività all'intervento punitivo è proporzionato alla gravità delle offese; e dunque, esso si affievolisce prima in rapporto ad offese meno gravi. Di conseguenza, il tempo necessario alla prescrizione del reato non può essere uguale per un omicidio o per un furto. E ciò, vale la pena di anticiparlo, comporta che sia in contrasto con l'art.3 Cost. una disciplina come quella introdotta dalla l. n. 3/2019, che prevede il blocco indiscriminato della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, allo stesso modo, per reati di gravità anche diversissima.

Quando la pena interviene a distanza di molti anni dal fatto commesso, essa perde significato, già solo dal punto di vista della prevenzione generale; e ciò tanto più, quanto meno grave era quel fatto. Questo dato, come vedremo, ha intuibili riflessi processuali: un procedimento penale che cominci o continui a grande distanza temporale dal fatto appare ormai delegittimato, perché tardivo, non più oggetto di interesse della collettività. Anche in un'ottica di economia processuale – nel senso della gestione efficiente delle energie umane e delle risorse strumentali limitate di cui dispone l'amministrazione della giustizia penale – l'interesse a perseguire fatti risalenti nel tempo cede in rapporto a quello a perseguire fatti socialmente dannosi recenti.

Certamente, la spettacolarizzazione della giustizia penale, anche con l'ausilio di nuove tecniche d'indagine, può ridestare l'interesse collettivo verso cd. *cold cases* risalenti nel tempo, specialmente se ciò risulta funzionale in rapporto a procedimenti nei confronti di possibili 'vedettes penali'. Ciò mostra un aspetto rilevante in materia di prescrizione, ossia il dato, noto alle scienze umane e sociali, per cui il decorso del tempo presenta una significativa componente di percezione psicologica e sociale; non è solo un dato obiettivo, e neppure è 'continuo' o lineare. L'interesse o il disinteresse per un caso risalente viene perciò sempre, almeno in parte, socialmente 'costruito', e può esserlo specialmente attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Ma anche questa capacità 'mediatica' di ravvivare l'interesse della collettività a distanza di tempo ha un limite, in funzione della gravità del fatto risalente. Una serie di presunte violenze sessuali risalenti a quarant'anni fa può dar luogo a campagne come quella nota con lo *slogan* "me too" e, in taluni ordinamenti, all'apertura di procedimenti penali tardivi; non così una serie di lievi furti nei supermercati commessi vent'anni prima.

Una visione opposta a quella delineata, in chiave di affievolimento delle esigenze di prevenzione generale, consisterebbe nel sostenere che si debba perseguire all'infinito ogni reato commesso, senza che il decorso del tempo possa incidere su quelle esigenze; ciò corrisponde ad un'idea retributiva, soddisfattoria, che viene alimentata talora attraverso un'esaltazione fuorviante, unilaterale ed emotiva delle esigenze di "verità e giustizia" della vittima. Ma sostenere che la vittima e, più ampiamente, la collettività abbiano interesse alla "verità", ovvero all'accertamento delle responsabilità, non toglie che tale interesse, con il tempo, venga meno e che debba comunque cedere nel bilanciamento con altri interessi, tra i quali, come vedremo, quelli della persona imputata o indagata. Sostenere, invece, che la vittima di qualunque reato possa anche esigere "giustizia" nel senso di pretendere la punizione del responsabile a distanza di decenni, opponendosi ad

un'estinzione del reato – o magari, secondo lo stesso ordine di idee, ad una pena risocializzante o non desocializzante che la vittima ritenga troppo mite – significherebbe assegnare alla giustizia penale una funzione vendicativa, radicalmente incostituzionale ed in contrasto frontale con l'art. 27 co. 3 Cost., su cui ci soffermeremo più avanti.

Il dato per cui esistono reati imprescrittibili non può essere evocato a sostegno di una tale concezione retributiva. Vi sono, infatti, reati talmente gravi – uno per tutti: il genocidio – che neppure dopo ottanta o cent'anni può ritenersi affievolito l'interesse della collettività all'accertamento della responsabilità e all'intervento punitivo. Altra e complessa questione, com'è noto, è quella del rapporto tra tali esigenze di prevenzione generale e la legittimazione dell'inflizione della pena ad un singolo, nei cui confronti essa deve sempre avere un senso. Ma il dato che qui preme porre nel debito rilievo è un altro; e cioè quello secondo cui l'imprescrittibilità deve valere, in una prospettiva di proporzione, solo per fatti gravissimi, individuati come tali alla stregua di una concezione costituzionalmente orientata dei beni giuridici. Non può dunque certo invocarsi l'imprescrittibilità, ad esempio, di fatti di corruzione o di frode agli interessi finanziari dell'Unione europea, come pure è talora avvenuto!

Un'ultima precisazione in rapporto alla *ratio* generalpreventiva della prescrizione mi pare necessaria, soprattutto in rapporto alla discussione relativa alla concorrente funzione specialpreventiva della prescrizione stessa. L'affievolimento dell'interesse collettivo alla punizione con il decorso del tempo viene presunto dal legislatore e non empiricamente verificato nel caso concreto; ma nessuno, condivisibilmente, ha mai dubitato della legittimità e ragionevolezza di una tale presunzione, che opera *in bonam partem*. Può darsi, infatti, che in concreto un certo fatto, pur non grave, resti nella memoria collettiva a lungo; ma il legislatore 'sancisce' presuntivamente – a favore dell'indagato o dell'imputato – la perdita di interesse collettivo dopo un certo lasso di tempo.

Naturalmente, quella presunzione dev'essere ragionevole: in tal senso, nel definire i termini di prescrizione il legislatore deve tener conto della percezione sociale, costituzionalmente orientata, della gravità dei reati, in assoluto e nel loro rapporto relativo. Come vedremo, un'eccessiva brevità dei termini di prescrizione in rapporto a reati gravi può essere foriera di disorientamento della collettività e di sfiducia nel sistema penale: la tenuta generalpreventiva della disciplina della prescrizione dipende dalla congruità dei relativi tempi.

## **2.2. Personalità della responsabilità penale e funzione rieducativa della pena**

Accanto alla *ratio* generalpreventiva, la prescrizione ha un fondamento, che ritengo prioritario, di carattere personalistico. Una pena che intervenga a grande distanza temporale dal fatto sconta una perdita di legittimazione nei confronti del singolo che la subisce, ponendosi in conflitto con l'art. 27 co. 1 e 3 Cost. Infatti, non ha senso rieducare qualcuno che, al momento della punizione, è ormai, per il decorso del tempo, una persona inevitabilmente diversa da quella che era al momento del fatto. Si pensi allo studente che, durante il liceo, abbia commesso in occasione di una manifestazione una resistenza a pubblico ufficiale; quindici o vent'anni dopo, quello studente, diventato magistrato, viene riconosciuto e denunciato dall'anziano poliziotto. Ma quel fatto non 'appartiene' più all'autore – come richiesto, invece, dall'art. 27 co.1 Cost. –; e intervenire penalmente a tale distanza di tempo non avrebbe certamente alcuna funzione rieducativa, come imposto dall'art. 27 co. 3 Cost.

Non si può sminuire la *ratio* specialpreventiva della prescrizione con l'argomento per cui si tratterebbe di una mera presunzione: anche l'effetto generalpreventivo dell'"oblio", come abbiamo visto, viene presunto. Inoltre, la ragionevolezza della

presunzione secondo cui una pena inflitta a distanza di molto tempo sarebbe contraria ad una responsabilità 'personale' e incongrua sul piano rieducativo va commisurata anch'essa alla gravità del fatto commesso, secondo un criterio di proporzione. La necessità di un intervento punitivo orientato alla rieducazione, in altri termini, permane più a lungo per un fatto grave che per uno lieve, anche perché va temperata con le menzionate esigenze di prevenzione generale, all'interno di un diritto penale del fatto. Ecco perché si arriva ad ammettere la punizione – o, quantomeno, l'affermazione di responsabilità, sia pure con contestuale rinuncia alla pena o sua attenuazione – di ultranovantenni per crimini gravissimi commessi quando erano ventenni.

Quest'ultimo richiamo ad un diritto penale del fatto appare utile a respingere l'obiezione secondo cui la commissione di ulteriori reati, più recenti, impedirebbe di affermare che il fatto ormai lontano nel tempo non appartenga più all'autore e che egli sia divenuto 'un altro', manifestando l'irragionevolezza della presunzione di rieducazione nel caso concreto; e tuttavia, la disciplina della prescrizione non consentirebbe di tener conto di una tale 'condotta di vita' dell'autore, il che dimostrerebbe che la disciplina della prescrizione non ha una *ratio* specialpreventiva. Ebbene, tale obiezione, oltre ad incorrere nell'inversione metodologica secondo cui il fondamento costituzionale della prescrizione verrebbe smentito dalla legislazione vigente, trascura il dato per cui in un diritto penale del fatto è coerente ritenere che, decorso un lungo periodo di tempo dal fatto stesso, l'autore non debba risponderne più, in quanto proprio 'quel' fatto non può considerarsi più 'suo'; egli risponderà, invece, dei reati più recenti commessi e non ancora prescritti. Lo *status* di recidivo, dunque, non deve mai avere effetti pregiudizievole in materia di prescrizione, perché ciò darebbe luogo ad un diritto penale dell'autore: lo conferma il coro unanime delle critiche dottrinali alla disciplina dell'interruzione della prescrizione, discriminatoria nei confronti dei recidivi, introdotta nell'art. 161 co. 2 c.p. con la l. n.251/2005, cd. *ex-Cirielli*.

Dunque, la *ratio* personalistica della prevenzione, incentrata sull'art. 27 co. 1 e 3 Cost., risulta tutt'altro che debole; al contrario, coloro che la criticano rischiano di scivolare verso un diritto penale dell'autore.

### **2.3. Principi di diritto processuale e prescrizione del reato**

In dottrina sono state da tempo individuate ulteriori funzioni della prescrizione del reato, fondate su principi costituzionali del diritto processuale penale. Tali funzioni, a mio avviso, concorrono con quelle attinenti al diritto sostanziale.

Viene in primo luogo in considerazione il diritto di difesa, di cui all'art. 24 co. 2 Cost.. «Un tempo determinato, scorso il quale veniva prescritta l'accusa, era l'ultimo suggello che la legge metteva alla tranquillità del cittadino. [...] Niente di più difficile che difendersi da un'accusa, quando questa è di più anni posteriore al delitto. Il tempo, che ha scancellata la memoria delle circostanze che lo accompagnarono, toglie all'accusato i mezzi da giustificarsi, ed offre al calunniatore avveduto un velo col quale coprire le meditate menzogne. Riflessioni così ragionevoli non furono trascurate da' savii legislatori di Roma. Essi diedero alle accuse criminali una prescrizione» (FILANGIERI, *La scienza della legislazione*, III, Parte I, Capo II). Non occorrono molte parole per sottolineare l'attualità di tali considerazioni, ad esempio in relazione a procedimenti penali per violenza sessuale avviati, in altri Paesi, a decenni dall'asserita commissione dei fatti.

In particolare, va tenuto presente che la *ratio* della prescrizione del reato incentrata sulla tutela del diritto di difesa prescinde dal fatto che un procedimento penale sia già in corso da lungo tempo oppure venga avviato tardivamente: la distanza temporale dai fatti ostacola comunque il diritto di difesa. Dunque, non può certo sostenersi che, una volta

che il procedimento penale sia cominciato, una tale *ratio* della prescrizione sia ormai fuori gioco.

Un ulteriore principio, del cui rapporto con la prescrizione del reato si è vivacemente discusso, è quello della ragionevole durata del processo.

Sicuramente l'imputato ha un diritto, costituzionalmente sancito all'art. 111 Cost., a non essere sottoposto per un tempo irragionevolmente lungo al procedimento penale ed alle correlative limitazioni di libertà personale e dignità. Un diritto di cui può disporre – infatti, l'imputato può rinunciare alla prescrizione, o potrebbe adottare, mediante il difensore, tattiche dilatorie –, ma pur sempre un diritto! E un diritto che vale per ogni imputato, perché questi, secondo l'art. 27 co. 2 Cost., è considerato non colpevole fino alla condanna definitiva: non si può distinguere l'imputato 'innocente' da quello 'colpevole', come pure è stato sostenuto! Inoltre, il principio di ragionevole durata potrà anche avere, come si obietta, una *ratio* o funzione oggettiva, volta cioè alla tutela della collettività, che ha interesse ad un pronto accertamento processuale; ma esso ha, prioritariamente, una *ratio* di garanzia individuale. E quest'ultima va ricollegata ancora una volta all'art. 27 co. 2 Cost.: dal momento che l'imputato è da presumersi non colpevole fino alla sentenza definitiva, la limitazione di libertà e dignità cui egli è sottoposto deve durare il meno possibile.

Non appare, dunque, seriamente in discussione il dato per cui l'imputato abbia diritto ad un processo di ragionevole durata, ma, piuttosto, il nesso tra ragionevole durata e prescrizione del reato.

Da un lato, si afferma che la prescrizione del reato non è istituito volto a garantire la ragionevole durata del processo e che neppure di fatto svolge tale funzione. Infatti, in primo luogo, il procedimento penale può cominciare tardivamente, a ridosso della prescrizione del reato, con l'effetto di causare una cessazione, al contrario, prematura del procedimento – e la connessa frustrazione dell'esigenza di accertamento processuale – per intervenuta prescrizione del reato: dunque, non sempre la prescrizione del reato servirebbe ad assicurare la ragionevole durata del processo, ma al contrario talora la pregiudicherebbe, bloccandolo anzitempo. In secondo luogo, sul piano fattuale, il possibile intervento della prescrizione indurrebbe la difesa a non ricorrere ai cosiddetti procedimenti speciali, decretandone il fallimento nella prassi, con conseguente sovraccarico di procedimenti ordinari e prolungamento dei processi; ed ancora, la prospettiva della prescrizione del reato indurrebbe la difesa ad un ricorso strumentale alle impugnazioni, prolungando il procedimento e determinando il sovraccarico della giustizia penale, in particolare in fase di appello, com'è empiricamente documentato.

Sul versante opposto, si sostiene che la prescrizione del reato possa servire a garantire la ragionevole durata del processo e che, di fatto, intervenga sovente a sanzionarne l'irragionevole durata; inoltre, sempre sul piano fattuale, si afferma che l'incombere della prescrizione funga da 'sprone' per l'amministrazione della giustizia e che, ove tale sprone venisse meno, la durata del processo si allungherebbe ulteriormente. Inoltre, si rivendica, condivisibilmente, l'inviolabilità del diritto di difesa, nel cui esercizio rientrano – com'è ovvio – sia la scelta del rito ordinario o speciale, sia le impugnazioni: sta all'amministrazione della giustizia assicurare l'accertamento processuale in tempi ragionevoli, e le disfunzioni di tale amministrazione, che sono una delle cause principali della prescrizione, non possono gravare sull'imputato, esponendolo a procedimenti interminabili.

In effetti, appare evidente che la prescrizione del reato intervenga sovente su procedimenti penali durati per un tempo irragionevole ed abbia costituito finora l'unico rimedio realmente efficace ad una tale irragionevole durata. Vi è, certamente, un

‘disallineamento’ tra prescrizione del reato e tempi del procedimento penale: schematizzando, si possono cioè distinguere due ipotesi estreme. Se il procedimento comincia tardivamente, a ridosso della prescrizione del reato, come si è accennato tale prescrizione non sanziona certo l’irragionevole durata del processo, ma, al contrario, ne determina la fine prematura; tuttavia, anticipando quanto vedremo meglio in seguito, occorre precisare che una tale conclusione è doverosa, in quanto risponde alle funzioni di diritto sostanziale, costituzionalmente sancite, della prescrizione, nonché alla menzionata funzione processuale legata al pregiudizio per il diritto di difesa, derivante da procedimenti penali tardivi. Se, invece, il procedimento penale è cominciato a breve distanza dal fatto per cui si procede, la prescrizione del reato può intervenire a sancire anche l’ormai irragionevole durata del processo, oltre che la perdita di legittimità costituzionale di un’eventuale punizione a causa del decorso del tempo.

Dunque, la prescrizione del reato svolge non insovente la funzione di impedire una durata irragionevole del processo. Peraltro, nella prospettiva di un’attuazione del principio della ragionevole durata, l’istituto conforme allo scopo potrebbe essere costituito da una prescrizione del procedimento penale, ossia dalla fissazione di un limite massimo di durata del procedimento; anch’esso rinunciabile dall’imputato. Ma la prescrizione del procedimento dovrebbe affiancarsi e non sostituirsi alla prescrizione del reato; ed è agevole comprenderne la ragione. Infatti, per un verso, se il procedimento penale comincia immediatamente dopo l’asserita realizzazione di un reato per cui è previsto un termine di prescrizione di vent’anni, certamente il procedimento non può durare vent’anni, perché sarebbe di irragionevole durata: qui deve intervenire la prescrizione del procedimento, prima di quella del reato. Per altro verso, se il procedimento penale per quello stesso reato comincia a distanza di quasi vent’anni, il procedimento potrebbe anche ragionevolmente durare diversi anni, ma ormai è tardi, dal punto di vista delle finalità di prevenzione generale e speciale, della personalità della responsabilità penale e del diritto di difesa: qui deve intervenire la prescrizione del reato.

Emerge, per questa via, il dato per cui, indipendentemente dalla sua durata, un procedimento che cominci a troppa distanza temporale dal fatto non è più un “giusto processo” ai sensi dell’art. 111 Cost., né un procedimento utile: perché è un procedimento che nasce in partenza delegittimato, dal momento che, in caso di condanna, la pena non potrebbe svolgere alcuna funzione legittima e, per le ragioni illustrate, verrebbero violati comunque il principio di personalità della responsabilità ed il diritto di difesa. D’altra parte, anche un procedimento cominciato subito, ma che abbia durata irragionevole non è un “giusto processo”, perché viola un diritto costituzionalmente sancito dell’imputato. Dunque, la prescrizione del reato, così come quella del procedimento, concorrono a garantire un “giusto processo”.

### **3. Cause strutturali, specifiche e generali, delle prescrizioni ‘patologiche’**

Nel confrontarsi con la denuncia diffusa della grave patologia della prassi della prescrizione del reato, occorre guardarsi da una visione indifferenziata del fenomeno. Nel momento attuale, si prescrive complessivamente il 10% dei procedimenti penali. Ma una tale media non terrebbe conto di note e rilevanti differenze che incidono sulla valutazione del fenomeno. In primo luogo, desta condivisibilmente sconcerto la prescrizione di fatti avvertiti come particolarmente gravi; un esempio per tutti può essere rappresentato dalla prescrizione intervenuta nei procedimenti penali a carico di appartenenti alle forze dell’ordine per le lesioni gravi realizzate nelle scuole Diaz e Pertini di Genova durante il



G8 del 2001. Inoltre, la prescrizione incide in modo anche molto differenziato a seconda dei distretti giudiziari, del relativo carico di procedimenti e dell'organizzazione; e, com'è noto, a seconda delle fasi del procedimento, verificandosi specialmente nelle indagini preliminari – dove intervengono, di fatto e nonostante l'art. 112 Cost., scelte di priorità delle Procure – e, in subordine, nel giudizio di primo grado e in appello. Non è, poi, azzardato ritenere che sull'incidenza differenziata della prescrizione influiscano tuttora differenze sociali ed economiche tra imputati e, dunque, l'effettività del diritto di difesa, in particolare in rapporto alle impugnazioni.

Specialmente, ma non solo nella fase delle indagini preliminari, la prescrizione rischia quindi di operare come filtro arbitrario, in rapporto ad un sistema processuale sovraccarico di procedimenti.

Ma tra i fattori distorsivi fondamentali dell'operatività della prescrizione ve n'è uno strutturale che non viene posto nel dovuto rilievo e che non riguarda la disciplina della prescrizione, ma incide su di essa. Si tratta del dato secondo cui i termini di prescrizione sono correlati ad un sistema di cornici e, quindi, di massimi edittali che, per un verso, riflette gerarchie di beni giuridici che sono quelle autoritarie del codice Rocco e, per l'altro, risente di un caotico stratificarsi di nuove incriminazioni e di inasprimenti sanzionatori introdotti con novelle legislative: il risultato di ciò è l'esatto contrario di un sistema coerente, la sua "frantumazione" o riduzione in brandelli. E di conseguenza, l'assoluta irragionevolezza degli esiti in termini di prescrizione.

Il codice Rocco, originariamente, determinando i termini di prescrizione secondo classi di gravità dei reati, consentiva quantomeno di riconoscere scale di valori, seppure orientate alla nota 'progressione discendente' dei beni giuridici; e, detto incidentalmente, teneva conto dei tempi del procedimento, mediante la disciplina della sospensione e dell'interruzione dei termini. Ma le gerarchie dei beni giuridici erano diametralmente opposte a quelle riconducibili, seppur non rigidamente, alla Costituzione. Ciò si può costatare agevolmente richiamando l'esempio, tristemente confermato dalla prassi, dei fatti commessi nella scuola Diaz: in quel procedimento si sono prescritte le lesioni gravi, mentre vi è stata condanna per falso in atto pubblico fidefaciente, e ciò è stato possibile anzitutto perché, nel sistema del codice Rocco, per quel falso è previsto un massimo di pena più elevato (10 anni) che per le lesioni gravi (7 anni). Per il codice Rocco è più grave falsificare un atto pubblico che rompere un braccio o una gamba a qualcuno o infliggergli una qualunque lesione guaribile dopo oltre 40 giorni! Tuttavia, su quel caso, come vedremo, ha inciso anche la l. n. 251/2005. O, per ricordare soltanto un altro esempio, si pensi alla disciplina del furto, ad esempio di generi alimentari, aggravato dalla destrezza o dall'esposizione della cosa a pubblica fede: per il codice Rocco si trattava di un fatto più grave di una corruzione passiva, sia propria che impropria. E, quindi, per la corruzione impropria il termine di prescrizione di cui all'art. 157 c.p. era di 5 anni, quello per il furto aggravato di 10.

Non è un caso che un forte allarme legato al rischio di prescrizione si sia levato sul finire degli anni '90 del secolo scorso, dopo Tangentopoli. Rischiavano di prescrivere, infatti, in particolare reati di corruzione e false comunicazioni sociali.

In effetti, anche le false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., già secondo la disciplina originaria del 1941, prevedevano un massimo edittale inferiore a quello del furto con destrezza. Si trattava di *Kavaliersdelikte*... Ma la bagatellizzazione del falso in bilancio raggiungeva notoriamente l'apice con il d. lgs. n. 61/2002, laddove l'ipotesi base di cui al nuovo art. 2621 c.c. diventava una contravvenzione punibile con l'arresto fino ad un anno e sei mesi, e quella di cui all'art. 2622 c.c., con danno patrimoniale ai soci o ai creditori, un delitto punibile con la reclusione fino ad un massimo di ben tre anni! Con conseguente

dimezzamento, nell'ipotesi più grave, dei termini di prescrizione rispetto alla disciplina originaria.

Nel frattempo, un'altra patologia generale, risalente e ben nota, del sistema penale produceva i suoi effetti anche sulla prescrizione: il *boom* della legislazione penale complementare e il conseguente sovraccarico della giustizia penale. Resosi arduo, dopo la riforma dell'art. 79 Cost. nel 1992, il ricorso alla clemenza collettiva, la prescrizione è divenuta di fatto il principale strumento deflattivo dell'amministrazione della giustizia ed un potente fattore di 'selezione' secondo criteri di 'priorità' dei procedimenti. In rapporto alle indagini preliminari, tali criteri sono stati adottati talora espressamente da singole Procure in famose circolari di quegli anni, poco dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p., talaltra in modo meno trasparente; criteri comunque in forte tensione con l'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art.112 Cost. – la cui *ratio*, è bene ricordarlo, si collega ai principi di legalità e di eguaglianza – ma la cui adozione appariva conseguenza anche dell'insostenibile ipertrofia penalistica. È quest'ultima, infatti, la più grave delle patologie, che, ponendosi in frontale contrasto con il principio di *extrema ratio*, amplifica a dismisura la selettività strutturale della giustizia penale. Con l'introduzione dell'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., la selettività si è tradotta nella previsione espressa di un elenco, di taglio casistico, di processi – relativi ad alcune tipologie di reati – ai quali «è assicurata la priorità assoluta» «nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione».

In un tale contesto distorsivo generale, che incide pure sull'operare distorto della prescrizione nella prassi, il colpo di grazia è stato assestato, com'è noto, dalla l. n. 251/2005, cd. ex-Cirielli. Un provvedimento chiaramente orientato secondo un diritto penale dell'autore: ovvero del nemico – il recidivo qualificato – e dell'amico, il ceto politico, amministrativo ed imprenditoriale che beneficiava particolarmente dell'abbassamento dei termini di prescrizione per i delitti punibili con la reclusione massima dai 5 ai 10 anni, in virtù della commisurazione dei termini non in base alle classi di reato, o 'fasce', originariamente previste dall'art. 157 del codice Rocco, ma in misura corrispondente al massimo edittale, seppur non inferiore a sei anni per i delitti; con l'effetto, di palmare evidenza, di abbassare, ad es., la prescrizione 'base' – cioè, salvo interruzioni e sospensioni – per la corruzione propria da 10 a 6 anni. Che il legislatore avesse 'a cuore' alcune tipologie di autori si evinceva pure dalla contestuale violazione del principio di eguaglianza, con il raddoppio dei termini di prescrizione «per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*» c.p.p., art.157 co.6 c.p. nella versione introdotta nel 2005. Nasceva, così, un 'doppio' o plurimo binario della prescrizione, confermato dalla disciplina discriminatoria introdotta per i recidivi, laddove i reati di cui all'art. 51 co. 3-*bis* e *quater* c.p.p. divenivano, di fatto, imprescrittibili *ex art.* 160 ult. co. c.p.

In particolare nella discussione intorno agli effetti sulla prassi della l. n. 251/2005 in materia di prescrizione, va dunque evitata una visione generica, onnicomprensiva di tali effetti: perché quella legge tendeva proprio a far sì che alcuni reati, quelli degli 'amici', si prescrivessero più facilmente, e quelli dei 'nemici' più difficilmente.

L'aver sancito un diritto penale 'diseguale' secondo tipi d'autore ed un diritto più favorevole in rapporto a fatti di corruzione o reati societari, lesivi di beni costituzionalmente rilevanti e socialmente avvertiti come gravi – e, dunque, da non far cadere rapidamente in prescrizione – ha acuito l'irragionevolezza e l'effetto di disorientamento della collettività al cospetto della prescrizione, che già derivava dalla rilevata inattualità delle cornici edittali del codice Rocco in rapporto ad un'esperienza sociale dei valori costituzionalmente orientata e dal caos dei rapporti relativi tra cornici edittali risultante dall'affastellarsi della legislazione penale complementare.

Anziché porre rimedio ad una situazione complessiva così irragionevole, discriminatoria e caotica, tale da disorientare i consociati e quindi pernicioso per la tenuta generalpreventiva del sistema, si è proseguito lungo questa china, ampliando i casi di raddoppio dei termini di prescrizione, in relazione a maltrattamenti in famiglia e reati sessuali, poi ai reati ambientali, poi all'omicidio stradale, infine al depistaggio aggravato... inseguendo la "perenne emergenza". Ma la tendenza alla 'frantumazione' à la carte dei termini di prescrizione è testimoniata anche dai ripetuti aumenti legislativi dei massimi edittali di singoli reati, dovuti probabilmente non solo alla mutata coscienza sociale e a finalità meramente simboliche, ma anche all'intento di evitare la prescrizione: si pensi all'art. 319 c.p., in rapporto al quale il massimo edittale, originariamente di cinque anni, sale nel 2012 ad otto, nel 2015 a dieci; o alla corruzione impropria, che, divenuta nel 2012 corruzione "per l'esercizio della funzione" punibile con la reclusione massima di cinque anni, vede tale massimo salire prima a sei anni nel 2015, poi con la l. n. 3/2019 ad otto (con effetti quest'ultima volta non irrilevanti sulla prescrizione). Il danno per la razionalità e l'equilibrio complessivo del sistema indotto da tali provvedimenti si accompagna al rischio di aporie, dovute al fatto che la pena non viene più stabilita in funzione delle reali necessità di intervento in chiave di prevenzione dei reati, bensì in funzione del conseguimento di risultati in termini di prescrizione oppure, anche, di applicabilità della custodia cautelare o di ammissibilità delle intercettazioni. E ciò comporta il rischio concreto che l'individuo non venga punito secondo la sua responsabilità personale per il fatto, ma venga strumentalizzato per finalità di prevenzione generale o, addirittura, processuali o probatorie: in questi ultimi casi, la pena diviene 'serva muta' della funzione inquirente, per non dire dell'inquisizione.

#### **4. Le riforme del 2017 e del 2019**

La l. n. 103/2017, nota come riforma Orlando, non interveniva su alcuno dei nodi strutturali evidenziati, neppure su quelli specifici della prescrizione; ma, com'è noto, introduceva una "sospensione" della prescrizione di un anno e mezzo in grado di appello, in caso di condanna in primo grado, e di un altro anno e mezzo in Cassazione, sempre in caso di condanna. Va accennato fin d'ora, ma sul punto dovremo tornare, che l'orientamento sotteso alla riforma, volto a 'bloccare' la prescrizione quando il processo è ormai 'in corso' ed ancor più quando è arrivato ad un certo punto – sia esso individuato nell'esercizio dell'azione penale all'esito delle indagini preliminari, oppure nella sentenza di primo grado – non è frutto dell'improvvisazione di qualche politico, ma risale quantomeno alla fine del secolo scorso ed è tuttora sostenuto da una parte della magistratura e della dottrina.

La riforma faceva leva sui dati empirici che costatavano un'elevata incidenza della prescrizione dopo il primo grado di giudizio ed in particolare fino alla pronuncia della sentenza di appello. Si disinteressava, invece, delle fasi precedenti, in cui maturano notoriamente più prescrizioni; specialmente durante le indagini preliminari. Fronteggiare quelle prescrizioni non rientrava nella *ratio* sopra delineata, riferita a processi in corso avanzato, ed avrebbe richiesto interventi ben più strutturali, oppure drastici, ma in quanto tali insostenibili, per gli effetti disastrosi che avrebbero avuto: bloccare o 'sospendere' la prescrizione del reato con la mera notizia di reato sarebbe stato un provvedimento abnorme, in patente contrasto, a tacer d'altro, con la ragionevole durata del processo.

Volendo limitarci ad una critica interna all'ambito di applicazione della riforma, si presenta subito un dato evidente: l'incoerenza della prevista "sospensione" con la *ratio* dell'istituto della sospensione della prescrizione del reato, che è scolpita nel brocardo

*contra non valentem agere non currit praescriptio*. Qui, invece, la sospensione interveniva nonostante il processo continuasse. La lentezza dei procedimenti e le disfunzioni organizzative – ad esempio nella trasmissione dei fascicoli al giudice d'appello – venivano addossate all'imputato, che doveva rassegnarsi ad un processo più lungo di altri tre anni. La riforma era chiaramente ispirata al *favor reipublicae*, anziché al *favor rei*; e tendeva a consentire un allungamento della durata dei processi, in direzione opposta al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Inoltre, che una tale sospensione, pregiudizievole per l'imputato, valesse solo per i condannati, in primo grado o in appello, appare a mio avviso – sommosso, vista la contraria opinione di autorevoli processualpenalisti – in contrasto con l'art. 27 co.2 Cost., nella misura in cui si discriminava un imputato, da presumere innocente fino alla condanna definitiva, negandogli la prescrizione del reato. Quasi che la prima sentenza di condanna lo rendesse 'provvisoriamente' o 'probabilmente' colpevole! Presunzione di 'provvisoria colpevolezza' oltretutto irragionevole, perché smentita in modo patente dalla prassi – vista la frequente riforma di sentenze di condanna in appello o in Cassazione – ; ma ciò mi pare secondario rispetto alla violazione del principio costituzionale.

La l. n. 3/2019, cd. riforma Bonafede, in materia di prescrizione del reato esaspera la tendenza 'statocentrica' della riforma Orlando e l'idea secondo cui la prescrizione non deve intervenire 'a processo in corso'. Neppure tale novella è frutto di improvvisazione politica, ma le è sotteso il ricordato, risalente orientamento di parte della magistratura e della dottrina; esso viene tradotto in un provvedimento che, nell'ambito di una legge 'spazzacorrotti', si presenta, ben al di là del tema corruzione, come 'spazzaprescrizione' di portata generale.

Anche stavolta, si ricorre impropriamente all'istituto della "sospensione" della prescrizione. Ma qui si tratta di un vero e proprio strafalcione legislativo, perché tale 'sospensione' non lascia riprendere, ma blocca definitivamente il corso della prescrizione di qualunque reato e per qualunque imputato dopo il primo grado di giudizio, anche quando si sia concluso con una sentenza assolutoria.

Ciò dà luogo ad un processo potenzialmente infinito ed impedisce la prescrizione del reato indipendentemente dalla sua gravità, anche a distanza di decenni dal fatto. Il legislatore ed i suoi sostenitori 'addetti ai lavori', anche nel dibattito successivo alla riforma, mostrano con ciò di non tenere in alcun conto l'affievolirsi delle esigenze di prevenzione generale, la *ratio* personalistica della prescrizione, lo stridente contrasto tra funzione rieducativa della pena e distanza temporale enorme dal fatto, il *vulnus* al diritto di difesa e più in generale il diritto della persona ad un giusto processo, di durata ragionevole. Che ciò avvenga allo stesso modo indipendentemente dalla gravità del reato ascritto all'imputato risulta in frontale, anzi, direi scandaloso contrasto con il principio di eguaglianza *sub specie* proporzione e ragionevolezza.

Come accennavo, in dottrina vi è chi difende la riforma; l'argomento principale è quello secondo cui la prescrizione del reato non deve più decorrere a processo 'in corso', perché ormai lo Stato, o la collettività, ha manifestato il proprio interesse all'accertamento ed all'eventuale punizione; ed occorre tutelare i beni giuridici e le vittime, nonché evitare lo spreco delle risorse ormai investite dall'amministrazione della giustizia.

Una prima obiezione, meramente interna, a tale ordine di idee è quella secondo cui esso dovrebbe, coerentemente, condurre a bloccare la prescrizione del reato con l'esercizio dell'azione penale, o addirittura con l'inizio delle indagini a seguito di notizia di reato: perché ciò manifesta già l'interesse statale all'accertamento. Certo, in quest'ultimo caso siamo appena agli inizi del procedimento; ma, allora, il principio che viene richiamato, e che potremmo definire di 'non dispersione di energie processuali' dovrebbe

valere quantomeno dal momento dell'esercizio dell'azione penale al termine delle indagini preliminari; ed infatti, com'è noto, alcuni fautori del blocco della prescrizione in corso di procedimento sostenevano tale tesi.

L'obiezione appena tratteggiata non fa che rendere più evidente l'orientamento statocentrico e, visti gli argomenti addotti, vittimocentrico della tesi di cui si discute. L'interesse della persona imputata alla prescrizione del reato, fondato sui principi costituzionali di diritto penale sostanziale e processuale precedentemente richiamati, viene completamente pretermesso. La prescrizione del reato è, invece, proprio l'istituto che determina – in un bilanciamento di interessi tra contrapposte esigenze individuali e collettive – il limite temporale entro il quale ha ancora un senso accertare un reato e punire, dal punto di vista di finalità di prevenzione generale e speciale e dei principi di personalità della responsabilità penale, del diritto della difesa e del diritto individuale ad un processo giusto e di durata ragionevole. Tale bilanciamento tra interessi salta, qui, completamente; e trionfano incontrastati – purché il processo sia 'in corso' – l'interesse dello Stato e quello della vittima. Ma un accertamento ed una pena che intervengono a distanza eccessiva dai fatti perdono di senso anche e proprio sul piano generalpreventivo: anche le vittime hanno diritto ad un accertamento connotato da 'prontezza', in tempi ragionevoli, e l'eventuale pena, se deve servire a finalità di prevenzione, dev'essere 'pronta', sempre secondo l'insegnamento di Beccaria.

Certamente, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in una fase avanzata del procedimento genera frustrazione nella magistratura, nell'amministrazione della giustizia penale e nelle asserite vittime; ma occorre tener conto che il protrarsi del procedimento comporta pure un ulteriore costo in termini di sofferenza e dispendio di energie dell'imputato.

Neppure il codice Rocco, in pieno regime fascista, era arrivato a sancire il primato dell'interesse statale e collettivo alla 'difesa sociale' fino al punto di bloccare la prescrizione dopo qualunque sentenza di primo grado. Eppure quel codice ha tenuto conto dei tempi del procedimento penale, come ho accennato, prevedendo cause di sospensione e di interruzione del corso della prescrizione.

Quella disciplina teneva conto, in particolare mediante le cause interruttive, proprio del 'ravvivarsi' dell'interesse statale all'accertamento della responsabilità penale: ma non assolutizzava tale interesse bloccando il decorso della prescrizione, ed in particolare teneva conto di un dato che viene, invece, dimenticato dai sostenitori della riforma Bonafede. L'interesse statale all'accertamento, infatti, non è dato una volta per tutte, con la sentenza di primo grado; ma, al contrario, viene confermato o smentito dalla successiva attività processuale. Il tempo del procedimento penale non è un *continuum*, ma una successione di atti, tra i quali possono trascorrere lunghe inerzie. Non è certo una manifestazione di interesse statale all'accertamento il tempo perso per mesi e mesi nella trasmissione di un fascicolo o nella fissazione di un'udienza!

L'ipostatizzazione dell'interesse statale, nonostante l'inerzia e la lentezza del processo in fase di appello – dovuta anche al sovraccarico di procedimenti o a carenze organizzative – equivale al messaggio per cui l'imputato deve rassegnarsi al prevalere di quell'interesse ed alla propria soggezione al processo, con tutto il suo carico di angoscia; deve lasciar lavorare la macchina processuale, durasse anche all'infinito, o attendere per anni che riprenda il suo corso. Ma tutto questo, si perdoni l'ovvietà, è Kafka.

A sostegno della riforma si è invocato l'argomento comparatistico secondo cui una soluzione simile è adottata in altri Paesi, come ad esempio la Germania. Sul piano del metodo, si può replicare sinteticamente, per ragioni di spazio: la Costituzione prevale sulla comparazione tra leggi ordinarie. Se, ad esempio, in alcuni Paesi si esegue la condanna a

pena detentiva dopo la sentenza di primo grado, la nostra Costituzione invece lo vieta, per una elementare ragione di civiltà! Nel merito, è stato condivisibilmente rilevato che la disciplina tedesca è dovuta a peculiarità storiche, relative al rischio di prescrizione di crimini nazisti; e va comunque rilevato che la legittimità costituzionale della disciplina vigente in quel Paese è controversa.

Un ultimo cenno va fatto al corollario della tesi fin qui sottoposta a critica – sostenuto anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU – secondo cui all'eccessiva durata del procedimento penale eventualmente conseguente al blocco della prescrizione potrebbe farsi fronte mediante indennizzi o, magari, applicando, in caso di condanna, una pena diminuita. La funzione costituzionale della pena, il diritto di difesa, il diritto ad un giusto processo sarebbero dunque principi violabili; pagando, s'intende. Ma una pena, seppure diminuita, contraria alla sua funzione costituzionalmente imposta ed inflitta in un processo ingiusto rimane illegittima: i principi e le garanzie individuali costituzionalmente sancite non sono negoziabili, non si 'barattano'.

Nel complesso, le recenti riforme si presentano dunque come risposte illegittime e fuorvianti – oltre che di incerta efficacia: ad esempio, la prospettiva di un processo infinito potrebbe addirittura incentivare l'impugnazione della sentenza di condanna – a problemi strutturali della disciplina della prescrizione e, più ampiamente, del sistema penale; essi andrebbero affrontati sulla base di una visione politico-criminale complessiva, costituzionalmente orientata, e non in maniera emergenziale e con inquietanti risvolti autoritari, come purtroppo continua ad accadere.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

### Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti (Università di Urbino)

Co-direttori: Luigi Mari (Università di Urbino), Lucio Monaco (Università di Urbino), Paolo Morozzo Della Rocca (Università di Urbino).

### Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri (Università di Urbino), Jean Andreau (ÉHÉSS), Franco Angeloni (Università di Urbino), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Alessandro Bondi (Università di Urbino), Licia Califano (Università di Urbino), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Piera Campanella (Università di Urbino), Antonio Cantaro (Università di Urbino), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Alberto Clini (Università di Urbino), Maria Grazia Coppetta (Università di Urbino), Lucio De Giovanni (Università di Napoli, Federico II), Laura Di Bona (Università di Urbino), Alberto Fabbri (Università di Urbino), Carla Faralli (Università di Bologna), Fatima Farina (Università di Urbino), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Andrea Giussani (Università di Urbino), Matteo Gnes (Università di Urbino), Peter Gröschler (Università di Magonza), Guido Guidi (Università di Urbino), Chiara Lazzari (Università di Urbino), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Guido Maggioni (Università di Urbino), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Paolo Polidori (Università di Urbino), Elisabetta Righini (Università di Urbino), Orlando Roselli (Università di Firenze), Eduardo Roza Acuña (Università di Urbino), Massimo Rubechi (Università di Urbino), Gianni Santucci (Università di Trento), Desirée Teobaldelli (Università di Urbino), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova).

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio (Università di Urbino), M. Paola Mittica (Università di Urbino)

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini (Università di Urbino), Chiara Gabrielli (Università di Urbino)

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Ilaria Pretelli, Giulia Renzi, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini.

## Referee esterni

Stefano Barbati, Andrea Bonomi, Nerina Boschiero, Antonio Cavaliere, Donato Antonio Centola, Maria Vita De Giorgi, Valentina Fiorillo, Gabriele Fornasari, Paolo Heritier, Orazio Licandro, Angela Lupone, Alessandra Magliaro, Arrigo Manfredini, Felice Mercogliano, Massimo Miglietta, Vania Patanè, Stefano Polidori, Alvise Schiavon, Chiara Scivoletto, Laura Scomparin, Matteo Timiani, Giovanni Battista Varnier.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---